

# REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA PARITARIA PICCOLO UOMO

## INTRODUZIONE

### *Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali*

La scuola paritaria "PICCOLO UOMO" per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie e al D.lgs. 297/1994 Testo unico istruzione, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è definita dal presente regolamento.

### *Art. 2 - Finalità istituzionali*

Data la fisionomia della scuola e le sue specifiche finalità educative, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

All'ente gestore della scuola, la Associazione Culturale Scuola Piccolo Uomo, spetta in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

## CONSIGLIO D'ISTITUTO

### *Art. 3 - Composizione*

Il Consiglio d'Istituto (C.d.I.) è composto da:

- Il Coordinatore didattico
- Fino a sei Rappresentanti degli Insegnanti
- Fino a sei genitori eletti
- Un rappresentante dell'ente gestore o un suo delegato
- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I., a titolo consultivo, gli specialisti che operino nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Il Consiglio di Istituto elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei genitori il Presidente, che rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo, fatti salvi i criteri di eleggibilità

Il presidente può essere sostituito in qualsiasi momento per:

- dimissioni;
- mozione di sfiducia presentata da uno dei membri del Consiglio ed accolta da almeno due terzi dello stesso;
- perdita dei requisiti di eleggibilità.

#### *Art. 4 - Funzioni del Presidente*

Il Presidente del C.I. individua, tra i membri del C.I., un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio stesso, e un vice-presidente, che ne faccia le funzioni in caso di impedimento o di assenza del presidente stesso.

Spetta al Presidente, congiuntamente al dirigente scolastico, convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

In occasione di eventi o manifestazioni promossi e deliberati dal Consiglio d'Istituto (come le feste della scuola, il mercatino di Solidarietà le Recite o le gite), il presidente del Consiglio d'Istituto può convocare comitati straordinari, aperti a tutti i genitori, oppure servirsi dei rappresentanti di classe eletti dai genitori, per definire solo gli aspetti organizzativi di tali eventi.

#### *Art. 5 - Competenze del Consiglio di Istituto*

Il Consiglio d'Istituto:

1. collabora con la direzione all'attuazione della linea educativa della scuola;
2. adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
3. prende visione del regolamento interno dell'istituto;
4. definisce annualmente i progetti e le iniziative dell'istituto ( Festa della Matricola, Presepe vivente, festa della scuola, iniziative di solidarietà, incontri di formazione per genitori, eventuali progetti didattici ), considerando la possibilità per i docenti di aderire ad iniziative di particolare interesse dal punto di vista educativo e/o didattico in itinere;
5. delibera, con la Direzione e il Collegio Docenti:
  - l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del territorio;
  - l'utilizzo e la destinazione delle spese extrascolastiche a carico dei genitori.
6. avanza proposte:
  - per la partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  - per la realizzazione di percorsi di approfondimento di tematiche per i genitori;
  - per l'acquisto, il rinnovo o la conservazione di attrezzature tecnico - scientifiche e sussidi didattici;

7. verifica annualmente le attività svolte.

*Art. 6 - Durata in carica del Consiglio di Istituto*

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, successivo all'elezione dei nuovi rappresentanti di classe.

I consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti (es. rappresentanti i cui figli terminano il percorso scolastico nella scuola primaria, rappresentanti o docenti dimissionari) verranno sostituiti da nuovi eletti aventi titolo a entrare nel C.I.

*Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere*

Il C.I. dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola (oppure online) ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo.

Le proposte per "l'ordine del giorno" devono essere presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della riunione. Nessuna proposta può essere fatta contestualmente al C.I.; eventuali temi emersi nel punto "varie ed eventuali" non sono soggetti a delibera ma rimandati alla seduta successiva.

L'ordine del giorno viene concordato dal Presidente con la Direzione.

Le delibere del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le delibere del C.I., per estratto, vengono pubblicate e condivise con le famiglie degli alunni iscritti (Assemblee dei genitori) o in seduta di Consiglio di classe. Esse sono comunicate, per opera del presidente, all'Ente Gestore.

*Art. 8 - Compiti dei rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio di Istituto*

Il rappresentante dei genitori:

- deve presenziare alle riunioni del Consiglio d'Istituto di cui è membro in virtù della sua elezione a rappresentante;
- deve farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità presso il Consiglio d'Istituto o gli insegnanti;
- è tenuto ad informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
- deve informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa visione e richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziativa avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente o dal Consiglio di Istituto;
- può promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;

- può convocare l'assemblea della classe qualora i  $\frac{3}{4}$  dei genitori la richiedano. La convocazione dell'assemblea deve avvenire previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno e siano riportate le firme dei richiedenti.
- deve tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
- è tenuto a conoscere il Regolamento di Istituto;
- è tenuto a conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola;
- può accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...).

Il rappresentante di classe NON può:

- occuparsi e farsi portavoce di casi singoli o relativi al piccolo gruppo;
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

#### *Art. 9 – Giunta Esecutiva*

La giunta esecutiva è un organo interno al C.D.I. : tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di preparare i lavori del Consiglio d'Istituto e di controllare la corretta applicazione delle sue delibere; deve essere sempre ben informata sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio.

La giunta è composta da un genitore, un docente ed un personale non docente.

Sono membri di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, che svolge anche funzione di segretario della Giunta.

#### **Competenze**

- predisporre il programma annuale delle attività e avanza proposte
- prepara i lavori del Consiglio d'Istituto
- esprime pareri e proposte di delibere
- Dispone il budget delle spese finanziarie a carico dei genitori, delle attività extrascolastiche
- predisporre l'ordine del giorno del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di classe, dal Collegio dei docenti e dalle Assemblee dei genitori.

#### *Art. 10- Entrata in vigore del presente Regolamento*

Il presente Regolamento, discusso e approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica e ratificato dall'Ente Gestore, entra in vigore nell'anno scolastico 2020-2021

Il presente Regolamento è stato aggiornato e ratificato nella seduta del Consiglio d'Istituto del .....

Firma

---